

Studio Legale
Avv. Michelangelo Fiorentino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Rosaria Altieri
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –
tel. e fax 0771 324437 – cell. 338 8818244
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it



**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**

Ricorso

**con contestuale istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.
e con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

Per la sig.ra **DE SANTIS Stefania Antonietta** nata a Vancouver (Canada) il 31/03/1974 e res.te a Supino (FR) alla via Rauccia n. 13, C.F. DSNFSN74C71Z401A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rosaria Altieri, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'Avv. Michelangelo Fiorentino, C.F. FRNMHL57S17A512D, giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio digitale agli indirizzi pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it – michelangelofiorentino@pec.avvocaticaassino.it (n. fax 0771 324437)

- *ricorrente*

CONTRO

Vi è delega
in originale

1) Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a – 00153 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

2) Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41 – 00144 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

sig.ra **DI MICCO Francesca** (C.F. DMCFNC70D67E472T) via G. Donizzetti n. 12 – 04100 Latina,

nonché quali controinteressati di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale ex DD 510/2020 e ss.mm. e ii. –

Graduatoria BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, pubblicata sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 05.07.2021 con DDG n. 385.

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO/
DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- 1) Del **D.D.G. n. 385 del 05.07.2021** con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, nella parte in cui non è incluso il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 1);
- 2) Dell'**Avviso nota prot. 16982 del 04.06.2021** con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), nella parte in cui non è incluso il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 2)
- 3) Del **D.D. n. 510 del 23.04.2020** del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica (all.to 3);
- 4) Del **D.D. n. 783 del 08.07.2020** nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica (all.to 4);
- 5) Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i **criteri di correzione degli elaborati**;
- 6) Del **verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente n. 2 del 28.05.21**, nella parte in cui è stata attribuita la valutazione complessiva di 44,75 punti (codice compito n. 35) (all.to 5);
- 7) Del **verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente n. 2 del 28.05.21**, nella parte in cui risulta che la Commissione si sia riunita in una data diversa da quella della sottoscrizione, nonché nella parte in cui reca l'indicazione "**CL. CONCORSO AO30**";

8) Della **griglia di valutazione della prova** della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 42,75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 2.75/5 per il quesito in lingua inglese (all.to 6);

9) Della **griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente**, contenente il giudizio sintetico *“il candidato risponde in modo insufficiente ai quesiti proposti”*, nella parte in cui la Commissione non ha specificato le motivazioni poste alla base del mancato superamento della prova scritta;

10) Del **D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20** nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che *“Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”*, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 385 del 05.07.2021, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, nonché nell'elenco alfabetico di cui all'Avviso nota prot. 16982 del 04.06.2021.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare di inserimento nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 385 del 05.07.2021, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, nonché nell'elenco alfabetico di cui all'Avviso nota prot. 16982 del 04.06.2021.

PREMESSO

IN FATTO

Con Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR, n. 510 pubblicato in G.U. del 28.4.2020, veniva bandita una procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di docenti precari che, in ragione dell'insegnamento già svolto negli anni precedenti, avevano maturato i requisiti individuati per la loro stabilizzazione dalle direttive comunitarie, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e merito, ossia i 36 mesi di servizio.

Il legislatore nazionale, infatti, a seguito dei reiterati e perentori richiami della CGUE e della granitica giurisprudenza formatasi sul punto, ha infatti deciso di svolgere una procedura concorsuale straordinaria per favorire le assunzioni dei precari.

In particolare, l'art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159, - recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico”* - ha autorizzato il MIUR *“ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla formazione di una graduatoria di vincitori, distinta per regioni e classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 24.000 posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/2023 anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria”*.

Ebbene l'odierna ricorrente, in possesso dei prescritti requisiti di ammissione alla predetta procedura concorsuale straordinaria previsti dall'art. 2 del citato Decreto n. 510 del 2020, presentava domanda di partecipazione (all.to 7) per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese).

Nello specifico, l'istante possedeva i requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 2, e specificatamente:

- dal punto a., in quanto tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020 ha svolto, tra posto comune e di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. 124/99;
- dal punto b., in quanto ha svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
- dal punto c. per il posto comune, in quanto in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 5 c. 1, lett. a) del DL 13.4.2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta.

Il Decreto n. 783/2020, in parziale rettifica della disciplina originariamente prevista, ha introdotto modifiche che si sono rivelate palesemente ingiuste e lesive.

Infatti, l'art. 12 del Bando iniziale (Decreto n. 510/20), in deroga alla disciplina generale di cui agli artt. 399 e 400 del D.lgs. n. 297/1994 in materia di concorsi pubblici, prevedeva che la procedura straordinaria in parola consistesse nella sola prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli, senza svolgimento della prova orale.

Al comma 2, dell'art. 12 si prevedeva che *“alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti”*.

L'art. 13 prevedeva che la prova scritta fosse “computer based” e composta da *“80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:*

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;

b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;

c. capacità di lettura e comprensione in lingua inglese: 5 quesiti”.

Il precitato art. 13 disponeva inoltre che tale prova strutturata doveva avere una durata di 80 minuti, che la risposta corretta vale un punto, la risposta non data o errata vale 0 punti ed, infine, che *“superano le prove di cui ai commi 2 (...) i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”*.

Dopo alcuni mesi, ormai in prossimità della prova, veniva emanato un nuovo Decreto dipartimentale che, rettificando quello precedente, stravolgeva in modo del tutto irragionevole la procedura *de qua* ed in particolare la prova scritta ed il sistema valutativo, **privandolo dei parametri di oggettività prima previsti**.

Infatti, con Decreto ministeriale n. 783 a firma del Capo dipartimento del MIUR - nella G.U. n. 53 del 10.7.2020 - venivano introdotte delle importanti e contraddittorie novità.

Innanzitutto, veniva previsto un notevole incremento di posti per le immissioni in ruolo, portati da 24.000 a 32.000 ad esito della predetta procedura straordinaria, con la formazione di una graduatoria di vincitori valida fino all'esaurimento. Tale estensione numerica avveniva in ossequio all'art. 230 del D.L. 19.5.2020 n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*, nella chiara e dichiarata direzione di *“stabilizzare”* subito (viste l' *“urgenza e*

necessità”) un numero ancor maggior di docenti precari tra quelli aventi diritto a partecipare alla procedura (prevedendo un incremento addirittura del 33%).

Dall'altra parte, però, in modo del tutto immotivato, contraddittorio, ma soprattutto illogico, è stata totalmente **modificata la prova scritta, prima prevista sotto forma di 80 quesiti a risposta chiusa multipla (a quiz), ed ora in cinque quesiti a risposta aperta, esponenzialmente più difficile** (come dimostrato dal numero dei vincitori, esiguo rispetto ai partecipanti).

L'art. 9 del Decreto dipartimentale n. 783 del 28.7.2020 ha integralmente sostituito l'art. 13 del Decreto dipartimentale n. 510 del 23.4.2020, con il seguente:

“Art 13 (prova scritta). - 1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata è di 150 minuti (...)”

Il comma 2 del nuovo art. 13 dispone che *“La prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:*

a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;

b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”.

La ricorrente, dopo aver sostenuto la prova scritta per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, veniva a conoscenza del suo mancato superamento prendendo visione dell'Avviso nota prot. 16982 del 04.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, nel quale non compare il nominativo dell'istante.

In particolare, la sig.ra De Santis si avvedeva del fatto che, in modo davvero anomalo, solo in 15 candidati (su circa 70 partecipanti, all.to 8) avevano superato la prova scritta, sui 20 posti a disposizione per le immissioni in ruolo (all.to 9).

Per tali motivi la docente avanzava istanza di accesso agli atti nel quale chiedeva la trasmissione dei documenti relativi alla prova scritta sostenuta.

In riscontro alla predetta l'Amministrazione inoltrava la copia dell'elaborato scritto (all.to 10), verbale di correzione della prova scritta e la griglia di valutazione.

La ricorrente apprendeva così di non aver superato la prova scritta del concorso per aver riportato punti 42/75 nei 5 quesiti a risposta aperta e punti 2,75/5 nel quesito di lingua inglese.

L'esclusione disposta nei confronti della sig.ra De Santis è assolutamente illegittima, in quanto comminata all'esito di una prova svolta in violazione della normativa in materia di concorsi pubblici e soprattutto per mancanza di trasparenza in relazione alle modalità di correzione e di valutazione della medesima, come si evince dalla medesima documentazione fornita in riscontro all'istanza di accesso agli atti.

Le violazioni perpetrate dal Ministero resistente in sede di predisposizione e di svolgimento della prova scritta sono tanto più evidenti se solo si considera che la procedura straordinaria è stata programmata al fine di realizzare l'immissione in ruolo di un considerevole numero di docenti precari che hanno svolto, tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, proprio al fine *“di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”*, così come sancito all'art. 5 comma 1 lett. b) della legge n. 159/19.

Il Bando di concorso straordinario è stato difatti pubblicato a seguito dell'approvazione del D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito dalla legge n. 159 del 20.12.2019 avente ad oggetto *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*.

La procedura straordinaria in oggetto è finalizzata all'immissione in ruolo di 32.000 docenti per gli anni scolastici dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria, e pertanto si colloca nell'ambito di quelle rilevanti procedure concorsuali dirette a consentire l'accesso stabile dei docenti alla funzione di insegnamento.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate con D.D. n. 783/20, il Ministero non ha tuttavia inserito all'interno del Bando di concorso alcuna previsione relativa allo svolgimento di una prova di informatica, richiesta in tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

* * *

Prima di esporre analiticamente i motivi in diritto del ricorso, appare opportuno soffermarsi brevemente su alcune

**QUESTIONI PRELIMINARI:
SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO E
SULL'INSUSSISTENZA DI UN ONERE DI IMMEDIATA
IMPUGNAZIONE DEL BANDO.**

L'interesse ad agire con il presente ricorso scaturisce dalla comunicazione – avvenuta con la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in data 04.06.2021 della nota prot. n. 16982 con il quale veniva reso noto l'elenco dei candidati che avevano superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), nonché con la pubblicazione del D.D.G. n. 385 del 05.07.2021 con il quale l'USR Lazio rendeva noto l'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese).

Tali atti di esclusione sono affetti da **illegittimità derivata** in quanto formulati in diretta applicazione di clausole del bando D.D. n. 510/20 e D.D. n. 783/20 inficiate dai vizi invalidanti che saranno in seguito meglio esplicitati.

Ora, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla **prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.**

Ne consegue, così come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza, che **l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso non sussiste** laddove l'interessato, come nel caso di specie, **non intenda censurare clausole che impediscano la stessa partecipazione al concorso** (tra le più recenti, Cons. Stato

Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 1398; C.d.S., sez. V, 10 agosto 2010, n. 5555; 25 maggio 2010, n. 3308; sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5668).

L'illegittimità delle clausole del bando di concorso, dunque, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. “escludente”, può essere ordinariamente fatta valere **soltanto all'esito delle prove selettive**, cioè **quando, come nel caso che oggi ci occupa, si è manifestata la concreta ed attuale lesività delle suddette clausole**.

* * *

Tanto premesso l'odierna ricorrente intende impugnare, così come impugna, gli atti dell'amministrazione, meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, D.L. 29.10.2019 N. 126, CONV. L. 20.12.2019, N. 159; DELL'ART. 230 E CONNESSI D.L. 19.5.2020 N. 34; DELLA L. 107 DEL 13.7.2015 E D.LGS. 16.4.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I due Decreti compartimentali che – nel loro combinato disposto - hanno organizzato e disciplinato la procedura concorsuale straordinaria *de qua*, sono affetti da plurimi vizi di legittimità, i quali hanno finito per inficiare la regolarità della procedura medesima, anche per illegittimità derivata.

Preliminarmente occorre rilevare che la precisa finalità perseguita dal legislatore con la procedura straordinaria per cui vi è causa è stata quella di favorire le immissioni in ruolo dei docenti precari dotati di determinati requisiti.

Invero, come dedotto nella parte in fatto, il legislatore, a fronte delle Direttive comunitarie e della granitica giurisprudenza sia della CGUE che di quella nazionale, che si sono espresse in modo categorico circa l'illegittimità della prassi dello Stato italiano di “sfruttare” i docenti precari con reiterati contratti a termine senza però stabilizzarli, ha stabilito di procedere alla loro stabilizzazione tramite una procedura straordinaria a loro dedicata, di tipo fortemente semplificato.

Nello specifico, l'art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico*”, ha autorizzato il MIUR “*ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle*

istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla formazione di una graduatoria di vincitori, distinta per regioni e classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 24.000 posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/2023, anche successivamente, fino all'esaurimento della nominata graduatoria" (cfr. premessa del Decreto dipartimentale n. 510/20).

La finalità, dunque, è quella di stabilizzare i precari "storici", che hanno maturato 36 mesi di servizio, in ottemperanza a quanto previsto dalle note sentenze della CGUE sulle cause C 494/17 Rossato e C-103/18 Sánchez Ruiz e C. Ne consegue che, posta tale finalità, è senz'altro illegittima la previsione di un punteggio minimo necessario per superare il concorso.

Più di recente, il Comitato europeo per i diritti sociali di Strasburgo, in data 30 gennaio 2021, su ricorso n. 146/2017, proposto contro la reiterazione dei contratti a termine, ha sancito l'illegittimità del mantenimento di docenti, attivi da anni, tramite una serie di contratti a tempo determinato, senza inserimento nel ruolo (c.d. "precariato"), con ripetute condanne dello Stato Italiano per non avere ottemperato a tali prescrizioni.

Con il Decreto n. 510/20 si è dunque inizialmente previsto che i posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/21 – 2022/2023, da coprirsi ad esito della procedura straordinaria, sarebbero stati 24.000, poi portati a 32.000 posti con il successivo Decreto n. 783/20 viste le necessità ed urgenze di assunzione di docenti, in ragione dell'emergenza sanitaria e sociale originata dal COVID-19.

La procedura straordinaria aveva dunque la dichiarata finalità di procedere, per necessità ed urgenza, con le assunzioni in ruolo di quei docenti che avevano maturato determinati requisiti (di esperienza e servizio) - assicurando una enorme utilità per il servizio pubblico - attraverso una procedura semplificata, che "favorisse" le loro immediate immissioni in ruolo.

Dunque, doveva trattarsi di una procedura semplificata, come effettivamente sembrava essere inizialmente con la previsione di una unica prova scritta e della valutazione dei titoli, omettendo cioè la prova orale (multidisciplinare), in deroga agli artt. 399 e 400 del D.L. 297/94 (sull'accesso al ruolo del personale docente).

Già nella parte in fatto, si sono riportate le previsioni principali del Decreto n. 510/20 che qui di seguito, per ordine espositivo, meritano di essere richiamate.

In sintesi, può dirsi che secondo le originarie previsioni la prova scritta sarebbe stata “a quiz”, ossia a risposta chiusa multipla, con un’unica risposta corretta e tre errate.

All’art. 12 del Bando iniziale (Decreto n. 510/20) era stato previsto che la procedura straordinaria consistesse in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli (senza prova orale) e che alla valutazione di tale prova scritta venisse *“assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti”*.

All’art. 13 si prevedeva che la prova scritta, fosse “computer based” e *“composta da 80 quesiti a risposta multipla”* (a cui rispondere nel tempo massimo di 80 minuti) così ripartiti:

- a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;
- b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;
- c. capacità di lettura e comprensione in lingua inglese: 5 quesiti.

Il medesimo art. 13, al comma 8, disponeva che *“superano le prove di cui ai commi 2 (...) i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”*.

Successivamente però le modifiche introdotte con il Decreto 783 del 08.07.2020 hanno radicalmente stravolto la prova scritta, ossia quella centrale della procedura, ed il sistema di valutazione, in modo manifestamente illogico e contrastante rispetto allo stesso fine primario della procedura straordinaria, ossia quello di consentire ed agevolare la **stabilizzazione dei docenti precari che avessero maturato determinati requisiti di servizio, attraverso un’apposita procedura “semplificata”**.

L’art. 9 del Decreto dipartimentale n. 783 del 28.7.2020 ha “sostituito” l’art. 13 del Decreto dipartimentale n. 510 del 23.4.2020, con il seguente dato testuale:

“Art 13 (prova scritta). - 1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata è di 150 minuti (...)”.

Inoltre, il 2 comma del nuovo art. 13 dispone che: *“La prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:*

a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;

b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo a livello B2 (...)".

Inoltre, al comma 9 del nuovo art. 13 si è previsto che a ciascuno dei quesiti di cui al punto a. poteva essere attribuito il massimo pari a 15 punti (per un totale massimo di 75 punti). Al quesito di inglese un massimo di 5 punti.

Insomma, il Dipartimento ministeriale ha improvvisamente previsto un obiettivo stravolgimento di modalità di svolgimento della prova ed attribuzione dei punteggi, con il passaggio del tutto immotivato (ed irragionevole) **da una valutazione di tipo oggettivo (verifica del numero di risposte “a quiz” corrette, in modo da garantire la parità di trattamento) ad una di tipo soggettivo da parte della Commissione esaminatrice (che doveva invece esercitare la propria discrezionalità tecnica).**

Ciò che stride già sul piano logico è che al nuovo comma 11, nonostante tale stravolgimento della prova scritta e modalità di attribuzione dei punteggi (lo si ripete, da un criterio oggettivo a soggettivo), è rimasto il limite minimo dei 56/80 punti per il superamento della prova scritta, che era stato però “tarato” (come diremo) sulla prova ad 80 quesiti (con quiz).

Per avvedersi della irragionevole difficoltà della prova per come congegnata, al di là delle argomentazioni di questa difesa, è sufficiente esaminare il dato oggettivo per cui risulta che abbiano superato la prova scritta solo 15 candidati su circa 70 partecipanti, con un risultato ben lontano dai 20 posti disponibili e messi a concorso.

A ciò si aggiunga che, come si dirà ampiamente più avanti, anche il tempo a disposizione era del tutto inadeguato ed insufficiente.

Tali atti amministrativi e la nuova disciplina che ha regolato la procedura, sono dunque palesemente illegittimi, in quanto viziati per violazione di legge ed eccesso di potere.

In ogni caso, le nuove disposizioni sono contrarie ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, prive di adeguata motivazione, sconfinano nell'irragionevolezza e risultano ingiustamente lesive della sfera giuridica

dell'odierna ricorrente, che ha un interesse tutelato a poter partecipare ad una procedura straordinaria finalizzata a favorirne l'assunzione, che abbia le caratteristiche di effettività di una procedura semplificata (come stabilito dal legislatore).

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 D.L. 29.10.2019 N. 126, CONVERTITO DALLA L. 20.12.2019, N. 159. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 230 E CONNESSI D.L. 19.5.2020 N. 34. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE. CONTRASTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON LA FINALITÀ DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA INDICATA DALLA LEGGE. CARENZA DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GRADAZIONE, ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI AMMINISTRATIVI

La procedura straordinaria *de qua*, prevista per assumere i docenti precari ingiustamente ed illegittimamente sfruttati dallo Stato italiano attraverso una prova dichiaratamente semplificata rispetto al concorso ordinario, in base alla finalità prefigurata, avrebbe dovuto essere “**graduata**” e non “**selettiva**”.

La procedura doveva cioè condurre ad una graduatoria di merito tra i candidati (in modo di stabilire un criterio di priorità per la scelta delle sedi) ma non doveva di certo essere organizzata in modo tale da escludere la gran parte (circa il 79%) dei partecipanti, lasciando scoperti dei posti vacanti e disponibili, riservati proprio ai precari.

Si è detto che hanno superato la prova scritta solo 15 candidati, su circa 70 partecipanti, ed i posti a concorso erano 20.

Sul punto, si può richiamare, come utile raffronto, la procedura semplificata prevista per il precedente reclutamento straordinario sempre per la scuola secondaria, bandito ai sensi del Decreto dipartimentale n. 85/2018, per le immissioni in ruolo dei docenti abilitati, che ha previsto una prova “graduata” e NON selettiva, ed è consistita nel solo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica e di valutazione dei titoli.

L'eccesso di potere in una scelta "diversa" da parte della p.a. procedente, se non la violazione di legge, appare in modo manifesto.

Al di là dei criteri di valutazione su cui tornerà più avanti, è comunque illegittimo in radice il limite di punteggio previsto a pena di esclusione della procedura, dopo la sola prova scritta.

Infatti, in base all'art. 13 del Decreto 510/20 (per come sostituito dall'art. 9 del Decreto di rettifica, n. 783/20), i candidati che non raggiungono il punteggio di 56/80 nella prova scritta non la superano ed automaticamente vengono esclusi dalla procedura, che prosegue per gli altri candidati con la valutazione dei titoli e l'attribuzione di altri punti (fino ad un massimo di 20 punti).

Tale previsione è irragionevole, arbitraria, lesiva ed ingiusta, per i seguenti motivi.

Innanzitutto, come sopra esposto, per non incorrere in violazione di legge e comunque eccesso di potere, trattandosi di procedura straordinaria finalizzata a favorire l'immissione in ruolo di quei docenti precari che avevano maturato determinati criteri di servizio, si sarebbe dovuto prevedere **una prova "graduale" e non selettiva, ad esito della quale si sarebbe dovuta formare una graduatoria di merito ed esaurimento, senza cioè alcuno sbarramento.**

E ancora si rileva come proprio perché trattasi di procedura straordinaria finalizzata alle immissioni in ruolo dei precari, sarebbe stato logico prevedere una compensazione del punteggio della prova scritta con quello dei titoli. In sostanza, anche a voler ammettere che fosse legittimo prevedere una soglia di sufficienza parziale per la prova scritta, si sarebbe dovuto prevedere la possibilità di "compensare" l'eventuale insufficienza con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, in modo da poter raggiungere un determinato punteggio limite ma ad esito della valutazione delle due fasi.

Tale mancata previsione da parte dei Decreti compartimentali, che invece hanno previsto l'esclusione "secca" del candidato è senz'altro in grado di configurare un eccesso di potere, anche perché tale scelta si pone in contrasto con le ipotesi di compensazioni tra punteggi delle diverse prove anche insufficienti, normalmente previste nelle varie procedure concorsuali o selettive disciplinate dal nostro ordinamento.

Ma vi è di più. I provvedimenti oggetto di gravame sono illegittimi anche sotto ulteriori profili, infatti il **tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta era del tutto insufficiente.**

Si è detto che con il Decreto di rettifica n. 783/20 è stato previsto il tempo di 150 minuti.

Orbene, mentre con il primo Decreto, per la “prova a quiz” era stato previsto un determinato tempo, questo è stato modificato con la trasformazione della prova scritta a “prova a risposta aperta”, ma in modo del tutto inadeguato rispetto a quanto richiesto al candidato.

Ciascun candidato, in sostanza aveva di media 25 minuti (incluso il tempo per l’esame, comprensione e organizzazione della risposta) da dedicare a ciascun quesito a risposta aperta ed a quello di inglese, per tentare di dimostrare per iscritto la padronanza delle proprie conoscenze e competenze disciplinari, nonché la padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche, prestando attenzione alla qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica (oggetto di autonoma valutazione, con rallentamento dei tempi di esecuzione).

Si evidenzia come la prova scritta in esame sia stata svolta, da ciascun candidato, al computer.

È evidente che si tratta di un tempo del tutto inadeguato, strettissimo, stabilito arbitrariamente, che non trova alcuna motivazione o ragione giustificatrice per essere così limitato.

Si tratta di una delle doglianze più importanti, in quanto l’insufficiente tempo a disposizione ha in concreto impedito ai candidati di **dimostrare le proprie competenze e conoscenze o comunque ha ostacolato enormemente lo svolgimento della propria prova**, creando delle difficoltà del tutto illogiche, posto che gli aspiranti avrebbero dovuto essere messi in condizioni di svolgerla in modo sereno.

C) ILLOGICITÀ ED INCOERENZA DEL GIUDIZIO FINALE ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE RISPETTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/90 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI

**POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ.**

Il D.P.R. n. 487/94 in tema di Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche prevede all'art. 12 rubricato "*Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*" che "*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste*".

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di **quali presupposti** sarebbe stato concretamente **ripartito il range tra il punteggio minimo e quello massimo previsto per ogni risposta**.

Esaminando la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta e confrontandola con il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, non si comprende in base a quali criteri la medesima possa aver decretato l'insufficienza della ricorrente e dunque il suo mancato superamento della prova scritta.

Nel caso in esame, la Commissione ha sinteticamente espresso il seguente giudizio sintetico "*il candidato risponde in modo insufficiente ai quesiti proposti*", non idoneo ad esplicitare la motivazione del mancato superamento della prova scritta.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nel senso di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla

Commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità (Cons. Stato sez. V, sent. 4782/2004 e sez. VI, sent. 558/2004).

I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere quanto prescritto dall' art. 3 della L. 241/1990, il quale impone **l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi**, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Inoltre, nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito alla candidata, il valore numerico assegnato ad una prova deve costituire diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla Commissione.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *“..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni).... La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) ...Il legislatore ha imposto la*

preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l'auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa".

La Commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell'operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla Commissione più come "*atto dovuto*" ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

L'Amministrazione ha male applicato la discrezionalità accordatale dalla legge nella attribuzione dei punteggi, sia in quanto ha trascurato ogni forma di motivazione sostanziale legata al punteggio attribuito alla ricorrente, sia poiché non ha specificato i singoli punteggi in relazione alla griglia di valutazione elaborata per la correzione dei quesiti.

Come si evince dal citato documento, l'Amministrazione ha previsto per ogni indicatore una serie di descrittori e parametri in base ai quali attribuire un punteggio maggiore o minore, a seconda della trattazione e dell'approfondimento nello svolgimento dei cinque quesiti a risposta aperta, nonché del quesito di lingua inglese.

Il Ministero resistente non ha compiutamente motivato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente, fornendo alla medesima soltanto un giudizio sintetico in relazione al punteggio di 44,75 attribuito.

L'Amministrazione ha difatti indicato sommariamente che «*il candidato risponde in modo insufficiente ai quesiti proposti*».

È evidente che tale affermazione si pone in aperto contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/90, in quanto è del tutto **carente l'indicazione del percorso logico giuridico** che ha condotto l'Amministrazione ad attribuire il voto finale di 44,75,

né risulta in alcun modo specificata la **proporzionale incidenza di ogni singolo descrittore in relazione a ciascun quesito**.

In sede di correzione ed attribuzione dei punteggi, il Ministero resistente ha pertanto palesemente violato i principi di imparzialità e trasparenza che devono governare l'attività amministrativa.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione *«dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti»*.

La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *«Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21- octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale »* (TAR Lecce, sent. n. 560 del 06 aprile 2016).

Anche questo Ecc.mo TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *«La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi*

costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta» (TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 02 settembre 2015, n. 11012).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

Nel caso di specie, il Ministero resistente non ha fornito alcuna ragionevole motivazione in relazione alle numerose illegittimità in tale sede sollevate, in quanto non ha in alcun modo provato né motivato la corrispondenza dei punteggi attribuiti a quanto contenuto nella griglia di valutazione.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come “scorrettezza in una scelta discrezionale”.

Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una Amministrazione la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività

diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure "secondari" e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

D) ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETA' DEL VERBALE DI CORREZIONE. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DEL GIUDIZIO DI ESCLUSIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE.

Ma vi è di più. Il verbale di correzione della prova scritta reca una serie di anomalie che sono idonee a far emergere la superficialità con cui si sono svolte le operazioni di correzione e successiva verbalizzazione, incidendo inevitabilmente sulla legittimità delle stesse.

Nello specifico, il verbale di correzione della prova scritta non solo reca **due date diverse** in cui si sarebbe svolta la correzione degli elaborati (il 25/05/21 e il 28/05/21), ma, altresì, nell'intestazione reca l'indicazione di una classe di **concorso "CL. CONCORSO AO30"**, diversa da quella per cui ha partecipato la ricorrente, ossia la **BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese)**.

Tali macroscopici errori rendono del tutto illegittimo il verbale di correzione della prova scritta della sig.ra De Santis e sono espressione di un'operazione di correzione e successiva verbalizzazione del tutto superficiali e non corrispondente alle reali competenze possedute dalla ricorrente.

E d'altronde, con specifico riferimento alla risposta data al quesito di lingua inglese, la valutazione fortemente insufficiente operata dalla commissione appare del tutto illogica e irragionevole.

Invero, la ricorrente è nata in Canada e **parla correttamente l'inglese**, in quanto si è trasferita in Italia all'età di 10 anni, come risulta dal certificato del Comune di

Supino, ove è attualmente residente (all.to 11). Inoltre, come risulta dalla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui vi è il presente giudizio, la Prof.ssa De Santis sin dal 2014 insegna Conversazione di Lingua inglese nella scuola statale, con contratti annuali.

La valutazione illogica e contraddittoria operata dalla Commissione giudicatrice dell'elaborato della ricorrente, nei termini che si è appena esposti, in uno con gli errori di verbalizzazione sopra descritti, inficiano sostanzialmente la correttezza del giudizio di insufficienza comminato alla Prof.ssa De Santis nella prova scritta, rendendo illegittima la sua esclusione dalla procedura concorsuale per cui è causa.

E) ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 165/01 E DELLA L. 82 DEL 07.03.2005. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Il Ministero resistente ha consentito l'espletamento di una prova concorsuale, pur in assenza della previsione della prova di informatica, prevista per legge ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01.

La citata disposizione sancisce infatti che *“1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”*.

L'Amministrazione ha l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali.

Sul punto, l'art. 13 del *“Codice dell'amministrazione digitale”* di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla *“Formazione informatica dei dipendenti pubblici”* che *“1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche*

politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

La palese violazione da parte del Ministero resistente della normativa vigente in materia concorsuale è evidente se solo si considera che l'odierna ricorrente, che ha totalizzato un punteggio di 44,75, avrebbe certamente superato la prova scritta del concorso straordinario se solo l'Amministrazione avesse legittimamente programmato lo svolgimento di una prova di informatica.

L'omessa previsione di una prova volta all'accertamento delle conoscenze informatiche ha pertanto cagionato un concreto pregiudizio nei confronti della ricorrente, la quale è stata privata della possibilità di ambire ad una stabilità professionale, a causa della illegittima condotta dell'Amministrazione.

A conforto di ciò, è sufficiente rilevare che Questo Ecc.mo Tribunale ha già disposto **l'annullamento** di un precedente bando di concorso del MIUR (ora Ministero dell'Istruzione) in contrasto sia con la normativa vigente nonché con le precedenti circolari ministeriali.

In tale pronuncia, il TAR del Lazio ha rilevato che *“È del pari infranta la invocata circolare Miur 27.7.2012 n. 5259, reiterata con la circolare n. 8880/2013, che stabilisce che fino all'adozione del regolamento sul personale di cui all'art. 2 co. 7 della L. n. 508/1999 alle necessità di personale debba farsi fronte attingendo alle graduatorie permanenti di istituto nelle quali deve essere incluso il personale con almeno 24 mesi di servizio, graduatorie che debbono essere annualmente aggiornate inserendovi anche i dipendenti che matureranno il predetto requisito temporale di servizio negli anni accademici successivi. Bandendo il nuovo concorso gravato, l'amministrazione ha violato tutte le disposizioni ora richiamate”.*

L'Amministrazione resistente, prevedendo nel D.D. n. 510 del 23.04.2020 soltanto lo svolgimento di una prova scritta “computer based” e non disponendo nulla sulla valutazione delle competenze informatiche dei candidati, ha agito in palese violazione di legge.

* * *

ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
dell'art. 1, comma 10, della Legge 20 dicembre 2019, n. 159,
per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione
nonché della disciplina comunitaria

in tema di stabilizzazione del personale docente precario.

L'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019 relativo alle *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”*, si pone in palese violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione nella parte in cui ha disposto che *“Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di **sette decimi o equivalente**, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016”*.

Il punteggio minimo previsto per il superamento della prova scritta contrasta con tutta evidenza con gli articoli 3 e l'art. 97 della Costituzione, nonché della normativa comunitaria in tema di stabilizzazione del personale docente precario.

Il Bando di concorso impugnato D.D. 510/20, sulla base del richiamato disposto di cui alla legge n. 159/19, ha previsto all'art. 13, così come modificato dal D.D. n. 783/20, che: *“1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. [...]11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8”*.

Il contestato esito scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 13, co. 8 del bando concorsuale in attuazione dell'art. 1, co. 10 della l. n. 159/2019, che, in palese contrasto con la normativa comunitaria in tema eliminazione del precariato del personale docente, ha previsto un punteggio minimo così elevato per il superamento della prova scritta del concorso straordinario, che si rivela assolutamente **sproporzionato rispetto alle esigenze di interesse pubblico sottese alla procedura in oggetto**.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2016 (all.to 12) si è pronunciata in merito alla illegittimità del precariato ultratriennale nel Comparto Scuola riconoscendo che *“Venendo all'esame della legge n. 107 del 2015, le sue finalità sono chiaramente indicate con riguardo alla disposizione che, nell'originario disegno di legge (Atto Camera 2994, XVII legislatura), prevedeva la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato della scuola (art. 12 del citato d.d.l.). Nella relazione illustrativa si precisava, infatti, che: «La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella*

successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 [...]. In proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi».

14.1. – La disposizione è stata poi trasfusa nel comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, secondo cui «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

14.2. – La durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale parametro di operatività del fondo istituito dal successivo comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. [...]

14.4. – A tale normativa a regime si aggiungono rilevanti disposizioni transitorie. È infatti stabilito (art. 1, comma 95, della stessa legge) che: «Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono sopresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012».

È poi previsto, sempre dal comma 109, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015, che l'art. 399, del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui l'accesso ai ruoli ha

luogo anche attingendo alle graduatorie permanenti, continua ad applicarsi fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento.

15.— Ebbene, si è già detto della pluralità delle misure autorizzate dalla normativa comunitaria che qui viene in rilievo; occorre ora precisare che tali misure sono fra loro alternative e che quindi si deve ritenere sufficiente l'applicazione di una sola di esse.

Ciò si desume in particolare al paragrafo 79 della motivazione, secondo cui «quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione»: dunque, è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.

Nello stesso senso sono i precedenti della Corte di giustizia che, sempre a proposito della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, affermano che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori (sentenza 15 aprile 2008, nella causa C-268/06, *Impact*; sentenza 23 aprile 2009, nelle cause riunite da C-378/07 a C-380/07, *Angelidaki ed altri*).

L'alternatività è del resto implicita nell'identica efficacia delle due misure espressamente individuate dalla Corte, entrambe idonee «a cancellare le conseguenze della violazione» (sempre nel paragrafo 79).

Tale efficacia è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria e non richiede approfondimenti; non diversa, tuttavia, è l'efficacia dell'altra misura, che sostanzialmente costituisce anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto.

16.– Ebbene, dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi che vengono in rilievo di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia.

E tale conclusione trova una indiretta ma autorevole conferma in quella cui è pervenuta la Commissione U.E. a proposito della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della stessa normativa dell'Unione: essa è stata archiviata senza sanzioni a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta.

17.– Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile.

18.– Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato.

18.1. – Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto».

Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati).

In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia.

La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)”.

Ciò posto, non può rilevarsi come la norma di cui alla L. n. 159/19 ha legittimato l'espletamento non già di una selezione "blanda" per l'immissione in ruolo di tutti quei docenti precari che aspirano al ruolo, ma ha consentito l'avvio di un concorso straordinario che si è sostanziato in una vera e propria procedura selettiva, in contrasto con la normativa comunitaria in materia.

Con la richiamata sentenza, la Corte Costituzionale ha giudicato sostanzialmente adeguata come unica misura, conforme alla normativa europea, quella prevista dalla legge n. 107/15, diretta a garantire "[...] *all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [...] permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)*".

In contrasto con tali disposizioni, la legge n. 159/19 ha palesemente operato in aperta violazione dei principi comunitari, impedendo ai docenti precari di ottenere la stabilizzazione mediante il ricorso a procedure corrispondenti alla finalità perseguita.

Non è stata in tal modo garantita la effettiva finalità del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che avrebbe dovuto essere quella di consentire l'immissione in ruolo dei docenti precari: ciò non è avvenuto nel caso di specie, come comprovato dal fatto che sono stati imposti una serie di requisiti particolarmente stringenti e selettivi, che mal si conciliano con l'obiettivo di superamento del precariato.

La fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario vanifica l'obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura che, in maniera del tutto paradossale, non presenterebbe alcuna differenza rispetto a quella ordinaria per la quale è richiesto l'ulteriore requisito della abilitazione ed è previsto il punteggio minimo di 28/40 per superare la prova scritta (art. 400, D.Lgs 297/94).

Il mancato adeguamento della soglia di superamento della prova scritta al reale fabbisogno di personale da immettere in ruolo ha dunque prodotto una ingiustificata lesione del *favor participationis* e dei richiamati principi costituzionali.

Richiamati i motivi di annullamento sopra esposti, si intende sottoporre all'Ill.mo T.A.R. adito la disamina della questione di legittimità costituzionale.

In accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento alla interpretazione della disciplina di riferimento, in relazione alle norme costituzionali sopra indicate, si chiede che l'Ill.mo T.A.R. adito Voglia rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile. Nello specifico, quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* considerando **l'imminenza delle operazioni di immissione in ruolo con chiamata dalla graduatoria concorsuale de qua per l'assunzione in servizio a decorrere dal 1° settembre 2021.**

Infatti, nella bozza delle **istruzioni operative per le immissioni in ruolo** per il prossimo anno scolastico **2021/2022**, illustrata alle organizzazioni sindacali in data 07/07/21, viene indicato che nel limite del 50% del contingente autorizzato dal Ministero dell'Economia e Finanze destinato alle assunzioni da graduatorie concorsuali (posto che il restante 50% è destinato alle operazioni di immissione in ruolo con chiamata dalle GaE, ai sensi dell'art. 399, comma 1, D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297), i posti vacanti e disponibili (al 31/08) saranno destinati in ordine successivo, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, alle Graduatorie del concorso ordinario DDG 106 e 107 del 2016, alle Graduatorie del concorso straordinario DDG 85/2018, alle Fasce aggiuntive di cui al DM 40/20, se presenti, nonché alle **Graduatorie del concorso straordinario DD 510/20.**

Ciò premesso e considerato che finalità della procedura straordinaria e semplificata *de qua* è quello di immettere in ruolo i docenti precari che avevano determinati requisiti di servizio (tra cui la ricorrente), e che per il Lazio è prevista l'immissione in ruolo di 20 docenti per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), tanti quanti i posti vacanti e disponibili, ma che hanno superato la prova scritta solo 15 candidati, si chiede, in via cautelare, che l'Ecc. mo TAR voglia, in via propulsiva, ordinare all'USR Lazio (e per esso alla Commissione esaminatrice) di procedere - seppure *sub iudice* - con l'esame dei titoli della ricorrente ed attribuzione del relativo punteggio e/o, comunque, di "congelare" 1 posto riservato ai precari, dei 20 messi a concorso con la presente procedura e rimasti vacanti e disponibili, fino all'esito del

giudizio, senza cioè provvedere alla loro copertura tramite concorso ordinario o altro canale di reclutamento o, se l'ecc.mo TAR lo ritenga opportuno, voglia sospendere gli effetti degli atti impugnati fino alla decisione di merito, richiedendo fin d'ora la fissazione dell'udienza di merito a breve trattandosi di materia di "accesso al lavoro".

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12, che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i file di LOG, contenenti i tempi e le modalità di connessione di tutti i componenti della Commissione, nonché di tutti i verbali relativi all'insediamento della predetta Commissione in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, per la verifica e conferma della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

* * *

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i 15 soggetti collocati nell'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, di cui al D.D.G. n. 385 del 05.07.2021 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale.

Concernendo il presente gravame l'impugnazione dell'elenco dei vincitori del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso BB02 – Conversazione lingua straniera (inglese), Regione Lazio, occorre dar corso, stante la **l'eccessiva onerosità** nonché la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Sul punto, il TAR Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la*

notificazione del ricorso “*con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile*”.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nell’elenco di cui alla D.D.G. n. 385 del 05.07.2021, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, la sig.ra **DE SANTIS Stefania Antonietta**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo TAR adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe ed accogliere il ricorso e l’annessa domanda cautelare.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e rimborso del contributo unificato, corrisposto anche per eventuali ulteriori motivi aggiunti.

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) DDG n. 385 del 05-07-2021 (all.to 1);
- 2) Avviso nota prot. 16982 del 04.06.2021 (all.to 2);
- 3) D.D. n. 510 del 23.04.2020 (all.to 3);
- 4) D.D. n. 783 del 08.07.2020 (all.to 4);
- 5) Verbale di correzione prova scritta (all.to 5);
- 6) Griglia di valutazione De Santis Stefania (all.to 6);
- 7) Domanda di partecipazione (all.to 7);
- 8) Convocazioni classe di concorso BB02 Lazio (all.to 8)
- 9) Prospetto ripartizione posti (all.to 9);
- 10) Elaborato De Santis (all.to 10);
- 11) Certificato Comune di Supino (all.to 11);
- 12) Corte Costituzionale, sent. n. 186/2016 (all.to 12).

Con ogni più ampia riserva istruttoria e con riserva di motivi aggiunti.

Avv. Maria Rosaria Altieri

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00

Formia-Roma, 14/07/2021

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 4730 del 08/09/21. Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.